

FOGLIO INFORMATIVO
“CREDITO DIRETTO ASCONFIDI LOMBARDIA”
PRESTAZIONE DI CREDITO DIRETTO A MEDIO LUNGO TERMINE (CHIROGRAFARIO)
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI - Legge 5 giugno 2020, n. 40
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – art. 13, comma 1

SEZIONE I - INFORMAZIONI SUL CONFIDI

ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI (in breve, ASCONFIDI LOMBARDIA)

Sede legale in **Milano – 20122 – Piazza Eleonora Duse, 1**

Telefono **02/76319185** – Fax **02/76319244**

E-mail: **segreteria@asconfidi.it**

Sito internet: **www.asconfidi.it**.

Iscrizione al Registro Imprese di **Milano: 06808560962** - REA MI 1917374

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: **06808560962**

Iscritta Albo Coop. a Mutualità Prevalente n. **A202814**

Iscritta all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari di cui all’art. 106 del D.Lgs. n.385/93 con codice identificativo **19560**

SEZIONE II - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Offerta fuori sede effettuata da:

NomeCognome/Denominazione_____

Indirizzo_____Telefono_____e-mail_____

in qualità di:

- Dipendente/Collaboratore di Asconfidi Lombardia
- Mediatore creditizio
- Agente in attività finanziaria
- Dipendente/Collaboratore di ente convenzionato con Asconfidi Lombardia (_____) per la raccolta della domanda di garanzia
- Altro: _____

N. iscrizione Albo/Elenco/Ordine (ove previsto)_____

L’offerta fuori sede non comporta per il Cliente alcun onere aggiuntivo.

SEZIONE III - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’ATTIVITÀ RESA DA ASCONFIDI LOMBARDIA

L’attività principale di Asconfidi Lombardia (di seguito, anche il “Confidi”) consiste nella prestazione di garanzia di tipo mutualistico, a prima richiesta, o di controgaranzia, volta a favorire il finanziamento delle PMI socie e associate (di seguito, i “Clienti”) ai confidi soci di Asconfidi Lombardia (di seguito, i “Confidi Socio o Convenzionato”) da parte di banche e di altri intermediari finanziari convenzionati.

In via residuale, il Confidi concede anche finanziamenti di cassa destinati a finanziare gli investimenti ovvero ogni altra esigenza aziendale.

Il finanziamento di cassa può essere regolato:

- a tasso fisso: determinato alla stipula del contratto e non modificabile per tutta la durata. È pensato per chi sceglie la sicurezza e vuole pagare sempre lo stesso importo mensile per tutta la durata del finanziamento con la certezza di pianificare l’ammontare dell’impegno economico
- a tasso variabile: determinato sulla base della quotazione di un parametro variabile di indicizzazione e maggiorato dello spread applicato al finanziamento. È pensato per chi vuole sfruttare eventuali trend positivi dell’andamento dei tassi nel corso degli anni, rimborsando sempre in base all’andamento dei mercati finanziari e a chi può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.

Nello specifico Asconfidi Lombardia eroga un finanziamento chirografario in Euro a medio/lungo termine ad un tasso d’interesse fisso con rimborso di tipo rateale di norma mensile. Il cliente rimborsa il finanziamento mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto. Il finanziamento viene erogato in unica soluzione entro i termini che saranno indicati nel contratto.

Rischi connessi

Finanziamento a tasso fisso - Rimane fisso, per tutta la durata del mutuo, sia il tasso di interesse, sia l’importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Finanziamento a tasso variabile - Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.

FOGLIO INFORMATIVO
“CREDITO DIRETTO ASCONFIDI LOMBARDIA”
PRESTAZIONE DI CREDITO DIRETTO A MEDIO LUNGO TERMINE (CHIROGRAFARIO)
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI - Legge 5 giugno 2020, n. 40

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – art. 13, comma 1

In caso di mancata restituzione, totale o parziale, da parte del Cliente, il Confidi è autorizzato a dichiarare la decadenza del Cliente dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto del Contratto. Il Confidi potrà esigere dal Cliente l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi e accessori tutti nella misura prevista nel riquadro "Condizioni Economiche", nonché esperire tutte le azioni occorrenti per il recupero del proprio credito.

Asconfidi Lombardia opera con il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI di cui alla legge 23 dicembre 96, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni.

SEZIONE IV - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FORMA TECNICA	Finanziamento chirografario
IMPORTO FINANZIABILE	Da Euro 5.000,00 a Euro 50.000,00
DURATA	Da 12 a 72 mesi, compreso preammortamento massimo di 12 mesi
PIANO DI AMMORTAMENTO	Ammortamento alla francese con rate mensili costanti comprensive di quota capitale e quota interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito

SEZIONE V - CONDIZIONI ECONOMICHE

Sono elencati di seguito gli oneri economici posti a carico del Cliente per l'erogazione del finanziamento.

TASSI

TASSO DI INTERESSE ANNUO NOMINALE	<p>Tasso fisso con parametro iniziale + spread in funzione del profilo di rischio assegnato al cliente (spread dal 2% al 5%)</p> <p>Il parametro iniziale è pari all'IRS Lettera - corrispondente alla durata del finanziamento - dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", arrotondato allo 0,05% superiore. Nel caso di IRS inferiore a zero, il parametro iniziale è pari a 0,0% non potendo avere per espressa previsione contrattuale un valore inferiore a zero.</p> <p>Il parametro iniziale è aumentato dello spread contrattualmente previsto in funzione del profilo di rischio assegnato al Cliente.</p>
TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO	<p>Uguale al tasso di interesse nominale annuo applicato</p> <p>Gli interessi di preammortamento decorrono dal giorno di erogazione al giorno di inizio ammortamento.</p> <p>Gli interessi di preammortamento, intercorrenti tra il giorno dell'erogazione e il giorno di decorrenza del piano di ammortamento, verranno recuperati unitamente alla prima rata.</p>
INTERESSI DI MORA	<p>Tasso del contratto + 3,00 punti percentuali</p> <p>Gli interessi di mora, da applicare all'importo totale delle rate scadute, sono dovuti dal giorno dell'inadempimento fino al giorno dell'effettivo pagamento e comunque nei limiti di legge.</p>
TAEG	<p>Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del mutuo concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio: spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. L'ammontare esatto verrà indicato nel documento di sintesi.</p> <p>Se, unitamente al contratto di mutuo, il Cliente stipula anche un contratto di garanzia con un Garante, il TAEG comprende anche i costi di detto contratto.</p>
TEGM	<p>Il TEGM è l'informazione sui Tassi Effettivi Globali Medi per categoria di prodotti finanziari e importi, determinati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base dei quali è calcolato il limite della soglia di usura. Il TEGM indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie.</p> <p>La misura del TEGM viene tenuta costantemente aggiornata dalla Banca d'Italia trimestralmente e mediante le pubbliche indicazioni offerte dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>Il Cliente potrà verificare il TEGM aggiornato sul sito del Confidi o della Banca d'Italia.</p>

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

SPESE DI ISTRUTTORIA	<p>Euro 100,00</p> <p>L'importo dovrà essere corrisposto all'atto della richiesta del finanziamento e non sarà in alcun caso rimborsabile.</p>
-----------------------------	---

FOGLIO INFORMATIVO
“CREDITO DIRETTO ASCONFIDI LOMBARDIA”
PRESTAZIONE DI CREDITO DIRETTO A MEDIO LUNGO TERMINE (CHIROGRAFARIO)
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI - Legge 5 giugno 2020, n. 40

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – art. 13, comma 1

IMPOSTA SOSTITUTIVA	Imposta applicata per i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi ai sensi del D.P.R. 29/9/73 n. 601 e successive modifiche pari allo 0,25% dell'importo erogato. L'importo dovrà essere corrisposto all'atto del perfezionamento del contratto di mutuo e verrà trattenuto dall'importo finanziato all'atto dell'erogazione del mutuo.
----------------------------	---

SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO

SPESE POSTALI/BOLLI	Al costo per ogni documento che il Cliente chieda di inviare via posta.
PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA	La penale dovuta dal Cliente sarà calcolata in misura pari al 2,00% del valore residuo del finanziamento.

ULTERIORI CONDIZIONI

COMMISSIONI DI GARANZIA	Il finanziamento dovrà essere assistito dalla garanzia di uno dei Confidi Soci o Convenzionati di Asconfidi Lombardia per la parte non garantita dal Fondo di Garanzia per le PMI. Verranno, pertanto, applicate le seguenti commissioni/spese di istruttoria/versamenti a capitale sociale. L'importo massimo delle commissioni di garanzia è fissato nello 0,40% annuo dell'importo erogato; dovrà essere corrisposto all'atto del perfezionamento del contratto di mutuo e verrà trattenuto dall'importo finanziato all'atto dell'erogazione del mutuo. Spese di istruttoria: massimo Euro 200,00 . Versamento a Capitale Sociale e/o deposito cauzionale pari al 2% dell'importo erogato con un minimo di Euro 250,00 che il confidi Socio o Convenzionato condividerà con Asconfidi Lombardia in caso di default dell'obbligato principale. Asconfidi Lombardia provvederà a versare l'importo trattenuto a titolo di commissioni di garanzia e capitale sociale/deposito cauzionale al Confidi Socio o Convenzionato garante.
GARANZIA FONDO DI GARANZIA PER LE PMI	L'operazione sarà assistita dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96.
FIDEIUSSIONI	Potranno essere richieste fideiussioni personali.

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

SEZIONE VI - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il rapporto tra Asconfidi Lombardia e il Cliente è disciplinato dal contratto di prestazione di credito diretto a medio lungo termine. Di seguito le principali clausole contrattuali.

Portabilità del contratto di finanziamento: Il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120-quater del D.lgs.385/93 (“Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità”) può, in qualsivoglia momento, trasferire il contratto presso altro intermediario finanziario o Banca, senza spese od oneri. In detta ipotesi, il finanziamento, ovvero la quota di finanziamento residua, dovrà essere restituita entro 30 giorni dalla comunicazione.

Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine: Il Confidi potrà dichiarare la decadenza dal beneficio del termine (a) in caso di mancato puntuale ed integrale pagamento anche solo di una rata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1819 c.c. (“Restituzione rateale”), ovvero (b) nelle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. (“Decadenza dal termine”). Rientrano in detta seconda ipotesi gli eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Cliente e/o del suo garante, tra i quali, in via esemplificativa e non tassativa, la presenza di protesti, procedimenti cautelari, esecutivi, iscrizioni di ipoteche giudiziali, segnalazione a sofferenza presso il sistema bancario e l'emissione di assegni senza autorizzazione o mancanza di fondi. Nel caso di decadenza dal beneficio del termine, il Confidi potrà pretendere la restituzione immediata del capitale dovuto, degli interessi, anche di mora, e delle spese dovute a quella data, senza necessità di costituzione in mora.

Recesso: il recesso potrà essere esercitato solo finché il contratto non abbia avuto esecuzione, ovvero prima dell'erogazione del finanziamento. In questo caso non è previsto il pagamento di alcuna penale.

Estinzione anticipata e tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: Il Cliente ha facoltà di procedere all'estinzione anticipata in qualsiasi momento. Il rapporto si chiude, a seguito di estinzione o cessazione per qualsiasi causa prevista, entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui il Cliente abbia eseguito il rimborso del prestito ed adempiuto a tutte le altre richieste di Confidi, strumentali all'estinzione del rapporto. In dette ipotesi, è prevista l'applicazione di una penale nei termini precisati nel documento di sintesi (oltre alle eventuali rate arretrate, ai

FOGLIO INFORMATIVO
“CREDITO DIRETTO ASCONFIDI LOMBARDIA”
PRESTAZIONE DI CREDITO DIRETTO A MEDIO LUNGO TERMINE (CHIROGRAFARIO)
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI - Legge 5 giugno 2020, n. 40
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – art. 13, comma 1

relativi interessi di mora, alle eventuali spese e accessori maturati).

Assunzione di garanzia da parte di un terzo: la restituzione del finanziamento potrà essere garantita mediante rilascio di garanzia da parte di un Garante. In detta ipotesi, il Garante consegnerà al Cliente la documentazione inerente al contratto di garanzia comprensiva di foglio informativo e, se richiesto, del modello dicontratto.

Cessione del credito: Il Confidi può trasferire a terzi, in tutto o in parte, in forma individuale o in forma collettiva, senza pregiudizi per il Cliente, il rischio assunto con il rilascio del finanziamento. Per l'esercizio di tale facoltà da parte del Confidi, il Cliente non può opporre eccezione alcuna, né vantare diritti ad intervenire ed è tenuto a fornire tutta la documentazione che sarà richiesta dal Confidi. Il Confidi ha la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto senza che il Cliente ed eventuali terzi garanti possano opporre eccezioni o vantare diritti.

Modalità di stipulazione del contratto: il Contratto potrà essere stipulato anche con tecniche di comunicazione a distanza; in siffatta ipotesi, il Cliente ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento, copia cartacea del contratto.

SEZIONE VII - RECLAMI

Il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami, a mezzo di:

- Lettera raccomandata A/R indirizzata a:
Asconfidi Lombardia Soc. Coop. - Ufficio Reclami
Piazza E. Duse, 1 - 20122 Milano
- e-mail indirizzata a: ufficio.reclami@asconfidi.it
- PEC indirizzata a: ufficio.reclami@pec.asconfidi.it

L'Ufficio Reclami evade la risposta entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

La procedura è gratuita per il Cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata al Confidi.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad Asconfidi Lombardia.

Asconfidi Lombardia mette a disposizione dell'Impresa - presso la propria sede e filiali e sul proprio sito internet www.asconfidi.it – le guide relative all'accesso all'ABF.

E' inoltre possibile – singolarmente o in forma congiunta con il Confidi – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma VI, del D. Lgs 17.1.2003 n. 5, dall'Organismo di conciliazione bancaria. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere al Confidi.

Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria sia nel caso di decisione dell'ABF ritenuta non soddisfacente, sia nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

Per qualunque controversia derivante dal Contratto di Finanziamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

LEGENDA

Cliente: è il soggetto che in qualità di socio del Confidi Socio o Convenzionato richiede il finanziamento di Asconfidi Lombardia.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblica to sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003). La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce micro impresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Durata del finanziamento: intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi maturati.

Estinzione anticipata: facoltà, da parte del Cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale concordato.

Fondo di Garanzia per le PMI: indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all'estero. Per le notizie relative al Fondo, si rimanda alla Legge 662/96 e successive modifiche reperibile sul sito internet del Fondo di Garanzia www.fondidigaranzia.it.

IRS (interest rate swap): parametro di riferimento utilizzato per determinare il tasso di interesse fisso sul mutuo, rilevabile sui principali quotidiani.

Finanziamento a tasso fisso: il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento.

Finanziamento a tasso variabile: tasso di interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel contratto.

Garante: è il soggetto (Confidi, Fondo di Garanzia o altro soggetto) che ha rilasciato garanzia nell'interesse del Cliente.

Imposta di bollo: imposta applicata alla produzione, richiesta o presentazione di determinati documenti. Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti,

FOGLIO INFORMATIVO
“CREDITO DIRETTO ASCONFIDI LOMBARDIA”
PRESTAZIONE DI CREDITO DIRETTO A MEDIO LUNGO TERMINE (CHIROGRAFARIO)
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI - Legge 5 giugno 2020, n. 40
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – art. 13, comma 1

i documenti e i registri indicati nella tariffa (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972).

Istruttoria: pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.

Offerta fuori sede: l'offerta ossia la promozione, il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario.

Parametro di indicizzazione (per i finanziamenti a tasso variabile) o **Parametro di riferimento** (per i finanziamenti a tasso fisso): parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

Piano di ammortamento: piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Piano di ammortamento “francese”: il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Portabilità: trasferimento del finanziamento da/ad altra banca senza applicare al Cliente oneri o spese per il nuovo finanziamento (ivi comprese spese notarili), l'istruttoria e gli accertamenti catastali e senza una nuova iscrizione ipotecaria. L'importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento originario.

Preammortamento: periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi.

Quota capitale: quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.

Quota interessi: quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Rata costante: la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.

Rata crescente: la somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.

Rata decrescente: la somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.

Recesso: facoltà di recedere dal contratto che può essere esercitata fino a che il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione, ovvero prima dell'erogazione del finanziamento.

Spread: maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.

Spese di lavorazione per invio rendiconto: commissioni che l'intermediario applica per l'attività di invio del rendiconto, secondo la periodicità ed il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.

Tasso annuo effettivo globale (TAEG): indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili e tributarie.

Tasso di interesse nominale annuo (TAN): rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di mora: maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso effettivo globale medio (TEGM): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge antiusura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.